



IL DECANO

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", nel testo vigente;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo vigente;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare la Parte Prima, Titolo Quinto "Procedure Elettorali delle Rappresentanze Studentesche";

Visto il D.R. n. 363 del 2 dicembre 2020 con il quale sono state indette le votazioni in modalità online per la nomina, per il biennio 2021-2023:

- di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea in Digital Humanities per l'italiano (DHI), nonché degli studenti iscritti al Corso di laurea in Lingua e cultura italiana (LiCI) del previgente ordinamento, nel relativo Consiglio di Corso
- di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo (RICS) nel relativo Consiglio di Corso
- di un rappresentante degli studenti iscritti al Corso di laurea magistrale in Traduzione e interpretariato per l'internazionalizzazione dell'impresa (TrIn);

Visto il D.R. n. 6 del 12 gennaio 2021 di rinvio dello svolgimento delle suddette procedure elettorali ai giorni 23 e 24 febbraio 2021;

Preso atto della comunicazione da parte del Collegio dei rappresentanti degli studenti con e-mail in data 7 gennaio 2021, relativamente alla prossima cessazione dalla carica di componente del Nucleo di Valutazione da parte della rappresentante degli studenti, a seguito del conseguimento del titolo di studio previsto nella prossima sessione di esami di laurea;

Considerata, pertanto, la sopravvenuta necessità di indire le votazioni per l'elezione di un nuovo rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione;

Ritenuto di individuare le date delle votazioni per l'elezione del rappresentante nel Nucleo di Valutazione in modo tale da favorire l'accorpamento delle procedure elettorali concernenti le rappresentanze studentesche;

Ritenuto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da Covid-19, di svolgere le votazioni in modalità online, in deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di Ateneo,

decreta

1. di indire per i giorni **23 e 24 febbraio 2021** le elezioni per la nomina, per il biennio 2021-2023, di un rappresentante degli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nel Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, per un biennio a decorrere dalla data di nomina.

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online nei giorni **23 febbraio 2021**, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, e **24 febbraio 2021**, dalle ore 9:00 alle ore 14:00.

2.2 Commissione elettorale

Per le procedure elettorali di cui al presente decreto è incaricata la medesima Commissione Elettorale già nominata con D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020 per gli adempimenti di cui al D.R. n. 363 del 3 dicembre 2020 di indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:

- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi alla presentazione delle candidature; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità delle candidature; per pubblicare l'elenco dei candidati; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell'Ateneo



- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare all'estrapolazione dei dati da parte del Servizio competente e sovrintendere alle operazioni di spoglio
- per ogni altro fatto o situazione attinente all'organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per il quale si renda necessario il suo intervento.

Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.

2.3 Seggio Elettorale

Con provvedimento del Rettore, per le sole operazioni di spoglio previste al termine delle votazioni online, è nominato il Seggio Elettorale di cui all'articolo 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo, composto da:

- a) un Presidente da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a D
- b) due scrutatori, da scegliere tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo
- c) un Segretario da scegliere tra il personale tecnico e amministrativo
- d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e amministrativo.

2.4 Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, in corso e fuori corso che, alla data di pubblicazione degli elenchi, risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico 2020/2021, a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale o che abbiano regolarizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*. L'elettorato attivo spetta altresì agli studenti già iscritti per il precedente anno accademico 2019/2020 che, entro la data di svolgimento delle elezioni *de quibus*, abbiano presentato regolare domanda di tesi per la sessione di aprile 2021 con le modalità previste dall'apposito regolamento.

L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli studenti che alla data di pubblicazione degli elenchi risultino regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a un Corso di laurea o a un Corso di laurea magistrale.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo gli studenti condannati a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell'elettorato

In data **3 febbraio 2021**, gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo, sono pubblicati nell'Area Riservata Esse3Web all'interno del sito istituzionale dell'Ateneo, a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.

L'elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d'ordine progressivo, il numero di matricola e il Corso di laurea / laurea magistrale.

In caso di criticità o problemi inerenti la posizione elettorale attesa e non rilevata, lo studente dovrà rivolgersi alla Segreteria Corsi di laurea e didattica per regolare la propria posizione amministrativa.

2.6 Formazione e presentazione delle liste e candidature

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti.

Ciascuna lista può comprendere un solo candidato.

La lista, contraddistinta da un simbolo o logo e/o da una denominazione o sigla, è depositata dal presentatore di lista, ed è sostenuta da sottoscrittori in possesso dei requisiti per l'elettorato attivo alla data di pubblicazione degli elenchi e che non siano candidati né sottoscrittori di altre liste concorrenti.

Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista medesima, ne è considerato il rappresentante ufficiale e non può essere candidato. Egli effettua e riceve, per conto della lista, tutte le comunicazioni e gli atti previsti. La lista deve essere corredata da apposite autocertificazioni compilate dai sottoscrittori, incluso il presentatore di lista.

Il numero di sottoscrizioni richiesto è pari a 5 (cinque), incluso il presentatore di lista.

Il presentatore di lista, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno **10 febbraio 2021**, provvede a presentare la lista corredata dall'apposita modulistica reperibile nel sito istituzionale e debitamente compilata, secondo le seguenti modalità:



- consegna a mano presso il "Servizio Organi Collegiali" dell'Ateneo (aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00); in tal caso la firma del presentatore, munito di un documento di identità, è resa autentica a cura del Responsabile del Servizio Organi Collegiali
- trasmissione tramite propria PEC personale all'indirizzo protocollo@pec.unistrapg.it della suddetta modulistica firmata e scansionata (oltre a copia scansionata del documento di identità del presentatore).

Nel modulo per la presentazione della lista devono essere indicati:

- una sigla, acronimo o breve denominazione atti ad identificare la lista; qualora la lista sia individuata mediante un simbolo grafico, contestualmente alla stessa dovrà essere depositato il relativo file
- il nominativo del presentatore (cognome e nome) con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio cui è regolarmente iscritto e del numero di matricola, nonché del recapito personale per eventuali comunicazioni
- il nominativo (cognome e nome) del candidato con l'indicazione, pena l'esclusione, del luogo e della data di nascita, del corso di studio, del numero di matricola
- l'elenco degli aventi diritto al voto che sostengono la lista (almeno 5, incluso il presentatore) corredato dalle relative sottoscrizioni, fornite mediante apposita autocertificazione allegata, con l'indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del corso di studio di appartenenza e del numero di matricola. L'autenticità delle sottoscrizioni è attestata dal presentatore di lista.

La modulistica da allegare alla presentazione della lista include:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, sottoscritta dal candidato (con allegata fotocopia di un documento d'identità in corso di validità): la firma del candidato è resa autentica dal presentatore della lista
- l'autocertificazione attestante il godimento dei diritti politici sottoscritta dal candidato.

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti prescritti per il godimento dell'elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e non è sostituibile.

Decorso il termine per la presentazione delle liste, l'Ufficio competente sottopone la documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle liste stesse.

È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale le liste, previa verifica dei requisiti prescritti per la loro validità. Qualora la Commissione rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il presentatore di lista ad eliminare le irregolarità riscontrate entro e non oltre due giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione.

Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione entro due giorni dalla notifica.

Le liste, distinte da relativa denominazione o sigla o simbolo grafico, che risultino accertate dalla Commissione Elettorale, sono elencate secondo l'ordine di presentazione e pubblicate nel sito istituzionale dell'Ateneo in data **11 febbraio 2021**.

2.7 Propaganda elettorale

La propaganda elettorale nei locali universitari può aver luogo, limitatamente ai giorni e agli orari di apertura degli stessi, unicamente negli spazi assegnati dall'Amministrazione previa richiesta al Rettore da parte dei presentatori di lista interessati, avendo cura in ogni caso di evitare assembramenti all'interno e all'esterno delle sedi.

Ogni forma di propaganda elettorale potrà svolgersi a partire dal **12 febbraio 2021** e dovrà cessare entro le ore 24:00 del **21 febbraio 2021**.

Le eventuali violazioni sono accertate a cura della Commissione Elettorale, che qualora verifichi responsabilità a carico di soggetti riconducibili all'Università trasmette gli atti ai competenti Organi per l'esercizio di un'azione disciplinare. Solo in caso di violazioni di estrema gravità la Commissione potrà sanzionare il comportamento in violazione attraverso l'esclusione di un candidato o di un'intera lista.

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale presso le sedi dell'Ateneo.

2.8 Modalità di votazione

Le modalità di esercizio del voto online, nei giorni e negli orari di cui al precedente articolo 2.1, saranno precisate con successivo Avviso. Il voto è personale e segreto. Pertanto, viene garantita la segretezza, la certezza e l'unicità dell'espressione di voto.



L'elettore può esprimere un solo voto di lista e l'eventuale preferenza per l'unico candidato della stessa lista.

2.9 Quorum per la validità delle votazioni

Per la validità delle votazioni di cui al presente decreto è necessario che partecipino alle stesse almeno il 5% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta una sola volta, nei giorni 1 e 2 marzo 2021, con le stesse modalità. Se nella seconda votazione non si raggiunge il *quorum* richiesto, si procede ad un'ulteriore votazione, nei giorni 4 e 5 marzo 2021, senza previsione di *quorum*. Restano comunque valide le liste presentate per la prima votazione.

2.10 Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 14:00 del 24 febbraio 2021, presso la Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga, viene effettuata, a porte aperte, l'estrapolazione dei dati relativi ai risultati delle votazioni telematiche a cura del Seggio Elettorale, incaricato delle operazioni di spoglio, alla presenza della Commissione Elettorale che sovrintende alle operazioni stesse, con il supporto amministrativo del Servizio Organi Collegiali.

La Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni mediante il proprio verbale sulla base del Verbale del Seggio Elettorale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati immediatamente al Rettore, che li proclama con proprio decreto.

Viene proclamato eletto il candidato della lista più votata

A parità di numero di preferenze è eletto lo studente meno anziano nel curriculum di studi universitari.

Il decreto di proclamazione, comprensivo delle eventuali graduatorie dei non eletti, è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni.

2.11 Nomina

Il candidato proclamato eletto resta in carica per un biennio con decorrenza stabilita nel decreto rettorale di nomina. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.

2.12 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Volpini, responsabile del Servizio Organi Collegiali dell'Ateneo.

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ateneo.

IL DECANO
f.to prof.ssa Dianella Gambini